

**DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE**di **BARBARA GARBELLI****Nuovi requisiti NASpl: le istruzioni Inps nella circolare 98/2025**

*La circolare Inps n. 98/2025 chiarisce l'applicazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di NASpl, con focus sul nuovo requisito contributivo per chi perde un impiego dopo dimissioni volontarie o fine contratto.*

Con la circolare n. 98/2025, l'Inps ha fornito importanti chiarimenti interpretativi circa la portata applicativa dell'art. 1, c. 180 L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha modificato l'art. 3 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22, in materia di indennità di disoccupazione NASpl.

L'intervento normativo si rivolge a una platea specifica di beneficiari: **lavoratori che, dopo essersi dimessi, accedono a un nuovo impiego e lo perdono in via involontaria entro i successivi 12 mesi.**

La logica della riforma si muove nel solco del principio per cui **l'indennità di disoccupazione è corrisposta unicamente nei casi di perdita del lavoro per cause non imputabili al lavoratore.** Tuttavia, la novella interviene sull'analisi del requisito contributivo, introducendo una disciplina ad hoc per le fattispecie in cui la cessazione involontaria è preceduta, nel breve termine, da una cessazione volontaria. In base al nuovo dettato normativo, affinché il lavoratore possa accedere alla Naspi in tali circostanze, **è necessario che abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione** tra la data di cessazione volontaria (o scadenza del rapporto a termine) e la data della successiva cessazione involontaria. Il computo della contribuzione non si riferisce più, come nel regime ordinario, al quadriennio antecedente lo stato di disoccupazione, bensì esclusivamente al **periodo intercorrente tra i 2 eventi lavorativi.**

La *ratio* sottesa alla disposizione risiede nella volontà del legislatore di **contrastare eventuali abusi nell'utilizzo della NASpl**, evitando che un lavoratore possa dimettersi volontariamente, accedere a un rapporto lavorativo marginale e poi acquisire indebitamente il diritto alla prestazione mediante una cessazione successiva involontaria, magari strumentalmente determinata.

Secondo quanto chiarito dall'Inps, **il nuovo requisito si applica esclusivamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1.01.2025**, in presenza di una precedente cessazione volontaria (o per scadenza naturale) entro i 12 mesi antecedenti. In tale ipotesi, ai fini della verifica del requisito delle 13 settimane, rilevano le settimane retribuite con contribuzione piena, i contributi figurativi per maternità e congedo parentale in costanza di rapporto, i periodi di lavoro all'estero nei Paesi convenzionati e i periodi di assenza per malattia dei figli. La contribuzione agricola è inclusa, purché rispetti i criteri di equivalenza stabiliti.

La circolare Inps n. 98/2025 si sofferma inoltre sulle **ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del nuovo criterio.** Restano escluse, con conseguente accesso alla Naspi secondo il regime ordinario, le **dimissioni per giusta causa**, incluse quelle per trasferimento aziendale privo di fondamento organizzativo, nonché le dimissioni intervenute **durante il periodo protetto per maternità o paternità.** Parimenti, non si applica il nuovo requisito nei casi di **risoluzione consensuale effettuata nell'ambito della procedura conciliativa ex art. 7 L. 604/1966.** Ulteriore estensione interpretativa, non esplicitamente prevista dalla norma ma delineata dalla prassi, riguarda le dimissioni rese a seguito di un **trasferimento a una sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza o difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.** Anche in tali casi, secondo l'Inps, la prestazione può essere riconosciuta in deroga al nuovo vincolo delle 13 settimane.

Il quadro delineato evidenzia una **significativa riforma delle condizioni di accesso alla NASpl**, destinata a incidere su una casistica numericamente rilevante nel mercato del lavoro caratterizzato da elevata mobilità. La circolare n. 98/2025, attraverso un'interpretazione sistematica e garantista, bilancia l'esigenza di tutela contro i licenziamenti involontari con quella di evitare l'indebito utilizzo della misura assistenziale.